

 IGEA SPA INTERVENTI GEO AMBIENTALI	 REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	 REPUBBLICA ITALIANA
--	--	--

DISCIPLINARE

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C.2, LETT- B) DEL D.LGS N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO/DISCARICA AUTORIZZATA DEI FANGHI DI DRAGAGGIO LOCALITA’ MONTEPONI WAEZ IN COMUNE DI IGLESIAS, DA SVOLGERSI MEDIANTE RDO SU MEPA.

CIG 7466062544

STAZIONE APPALTANTE:	IGEA SPA
SEDE LEGALE:	LOC. CAMPO PISANO, SNC - 09016 IGLESIAS
CODICE FISCALE	01087220289
PARTITA IVA	01660730928
E-MAIL:	SEGR.DIR@IGEASPA.IT
PEC:	IGEA@PEC.IGEASPA.IT
INDIRIZZO INTERNET (URL):	WWW.IGEASPA.IT

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Ilaria Desantis (idesantis@igeaspa.it)

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO	3
ART. 2 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, IMPORTO A BASE DI GARA, LUOGO DURATA E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE	4
ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	5
ART. 4 - ANOMALIA DELL’OFFERTA.....	12
ART. 5 – GARANZIA DEFINITIVA.....	13
ART. 6 - SUBAPPALTO	13
ART. 7 - RAPPORTI CONTRATTUALI.....	14
ART. 8 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	15
ART. 9 - AMMONTARE DELL’APPALTO	15
ART. 10 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL’APPALTO	16
ART. 11 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA’	16
ART. 12 - PENALI PER IL RITARDO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO	17
ART. 13 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ESCLUSIVO	18
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	18
ART. 15 - RECESSO DAL CONTRATTO	19
ART. 16 - RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO E COSTI DELLA SICUREZZA.....	19
ART. 17 - ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO	19
ART. 18 - ULTERIORI INFORMAZIONI.....	20
ART. 19 – INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20
ART. 20 - INTEGRITA' E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI.....	22

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

IGEA Spa ha indetto, con determinazione dell'Amministratore Unico di IGEA Spa nr. 88/2019 del 14/06/2019, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante invio di RDO del MEPA, per l'acquisizione di un "Servizio di carico, trasporto e conferimento in impianto di trattamento/discardia autorizzata di Fanghi di dragaggio CER 170505*". Il quantitativo di rifiuti è stimato in circa 652 ton da prelevarsi dal sito denominato Monteponi Waelz sito in Comune di Iglesias. Tutte le prestazioni oggetto della gara dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle specifiche tecniche e prestazionali prescritte da IGEA Spa nel Capitolato tecnico.

Per l'espletamento della gara IGEA Spa si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito "Sistema"), accessibile dall'indirizzo www.acquistinretepa.it.

La procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di e-procurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), attraverso la pubblicazione di una richiesta di offerta RdO.

Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma sono contenute nella "Guida alle gare telematiche", messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it

Gli operatori economici che partecipano alla procedura **esonerano espressamente IGEA Spa e i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività** necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema. Nell'ambito della Richiesta di offerta (RDO) **non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte parziali, né varianti**, inoltre saranno **esclusi** i concorrenti che presenteranno:

- offerte nelle quali siano sollevate **eccezioni e/o riserve** di qualsiasi natura alle condizioni specificate nei documenti di gara;
- offerte che siano sottoposte a **condizione**;
- offerte presentate in **modalità difforme** alle indicazioni del presente documento;
- offerte nelle quali siano sollevate **eccezioni e/o riserve** di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente documento, e per quanto in esso non regolamentato, nelle "**Condizioni Generali di Contratto**" del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione;

IGEA Spa a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, **non procedere all'aggiudicazione**. Si specifica che l'Appaltatore dovrà effettuare tutte le operazioni nel rispetto di quanto prescritto nei documenti di gara allegati e facenti **parte integrante della Richiesta d'Offerta (RdO)**.

L'operatore economico accetta e si vincola al rispetto delle specifiche condizioni dell'appalto contenute nei documenti allegati alla RdO, per il solo fatto di avere presentato offerta, e a quanto previsto per l'iniziativa: "Servizi", categoria merceologica: "Servizi di gestione rifiuti speciali", sottocategoria: "Servizi di gestione rifiuti speciali con presenza di rifiuti speciali classificabili come pericolosi".

ART. 2 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, IMPORTO A BASE DI GARA, LUOGO E DURATA, MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto viene aggiudicato ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, piattaforma www.acquistinretepa.it, applicando la regola prevista dall'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e quindi secondo il **criterio del minor prezzo calcolato sulla base dello sconto applicato all'importo unitario stimato a base di gara.**

Se il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a 10, si procederà, ai sensi del disposto di cui all'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2 bis, 2 ter del D.Lgs. 50/2016.

L'importo complessivo presunto dell'appalto ammonta a **€ 150.384,62** di cui **€ 384,62** per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'IVA di legge.

L'offerta è da intendersi a misura, con ribasso sul prezzo unitario posto a base di gara per il servizio in oggetto e pari a **€ 230,00 (euro duecentotrenta/00) per tonnellata IVA esclusa.**

Il "Servizio di carico, trasporto e conferimento in impianto di trattamento/discardica autorizzata di Fanghi di dragaggio CER 170505*" sarà affidato a misura per l'importo unitario offerto in sede di gara. Tale prezzo unitario sarà fisso, invariabile e indipendente da ogni eventualità per tutta la durata dell'appalto. Pertanto nessun'altro corrispettivo sarà dovuto da IGEA SpA, a qualunque titolo, per la prestazione svolta.

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua rispetto all'oggetto dell'appalto.

Luogo e Durata

Il "Servizio di carico, trasporto e conferimento in impianto di trattamento/discardica autorizzata di Fanghi di dragaggio CER 170505*". Dovrà essere effettuato presso il sito denominato Monteponi Waelz nel Comune di Iglesias.

Il contratto sarà stipulato mediante la sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico e avrà durata di **90 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di stipula.

La Società, in caso d'urgenza (art. 32 c. 8 D.Lgs. 50/2016), potrà disporre l'inizio della prestazione con verbale sotto riserva di legge, nelle more di stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.

Modalità di Aggiudicazione

Apertura "Busta di Qualifica": verifica della documentazione amministrativa.

In una prima fase il seggio di gara presieduto dal responsabile del procedimento procederà all'espletamento delle attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti alla procedura attraverso le seguenti operazioni:

- verificare le offerte inserite a sistema entro i termini di scadenza;
- aprire la Busta di Qualifica per ciascun operatore economico concorrente;

- verificare la regolarità della documentazione amministrativa (eventuale attivazione del soccorso istruttorio a norma dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- procedere all'ammissione degli operatori economici concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare.
- comunicare ai concorrenti, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, i provvedimenti che determinano l'esclusione e l'ammissione alla procedura d'affidamento.

Apertura "Busta Economica".

Nella seconda fase il responsabile del procedimento procederà all'apertura della busta economica, e alla conseguente redazione della graduatoria.

ART. 3 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'Operatore Economico dovrà effettuare tutte le operazioni nel rispetto di quanto prescritto, dai seguenti documenti di gara allegati alla RdO:

- 1. Disciplinare;**
- 2. Capitolato speciale d'appalto;**
- 3. Patto d'integrità.**
- 4. DUVRI**

I suindicati documenti di gara **fanno parte integrante della Richiesta d'Offerta (RdO).**

Le informazioni complementari sul disciplinare e sui documenti di gara potranno essere richieste entro il termine tassativo di 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, da inviare attraverso il sistema di messaggistica del sistema. Le risposte ai chiarimenti saranno fornite in piattaforma e pubblicate sul sito www.IGEAspa.it, entro il termine di 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte

Non saranno presi in considerazione eventuali quesiti posti oltre tale limite. A partire dalla data di pubblicazione del bando di gara, eventuali precisazioni in relazione alla procedura di gara saranno oggetto di pubblicazione da parte di IGEA SpA. sulla piattaforma www.acquistinretepa.it e sul sito internet di IGEA SpA nella sezione dedicata a bandi e gare

Requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara.

Possono partecipare alla gara gli operatori economici iscritti al Mercato elettronico della pubblica amministrazione all'iniziativa: "Servizi", categoria merceologica: "Servizi di gestione rifiuti speciali", sottocategoria: "Servizi di gestione rifiuti speciali con presenza di rifiuti speciali classificabili come pericolosi", in possesso, **pena l'esclusione**, dei seguenti requisiti:

Condizioni e requisiti generali:

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Requisiti di idoneità professionale:

Per la partecipazione alla presente procedura **è previsto** il seguente requisito:

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – Ufficio Registro Imprese per attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura o iscrizioni/autorizzazioni vigenti per lo

svolgimento del servizio oggetto dell'appalto. Nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell' Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla Cat. 5, Classe F o superiore, in corso di validità ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2002 e s.m.i.

Si precisa che tale requisito non può essere oggetto di avvalimento, come previsto dall'art. 89, comma 10 del D.Lgs. 50/2016. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme all'originale dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per le categorie richieste.

Requisiti di capacità economico e finanziaria:

Per la partecipazione alla presente procedura **sono previsti** i seguenti requisiti:

1. Capacità economico-finanziaria

- 1.1 aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione della RDO, un fatturato globale d'impresa per un valore complessivo di almeno € 300.769,24 (IVA esclusa).

Tale requisito è richiesto al fine di avere garanzia di ricevere offerte serie e attendibili, evitando che operatori economici con insufficiente dimensione economica e organizzativa possano presentare offerte non adeguatamente valutate. Saranno presi in considerazione gli ultimi tre esercizi per i quali risulti effettuato, alla data di pubblicazione della RDO, il deposito del relativo bilancio.

2. Capacità tecnico-organizzativa

- 2.1 avere svolto negli ultimi tre anni, con riferimento alla data di pubblicazione della RDO, prestazioni analoghe presso enti e aziende pubbliche e private, per un importo non inferiore all'importo posto a base di gara pari a **€ € 150.384,62** (IVA esclusa).

Saranno presi in considerazione e ritenute valide le prestazioni, o la parte di esse, svolte e fatturate nel corso del triennio che:

- siano iniziate ed ultimate nel corso del triennio, regolarmente fatturate;
- siano ultimate nel corso del triennio, anche se affidati in epoca precedente, relativamente alla parte svolta nel corso del triennio di riferimento e regolarmente fatturate;
- siano state affidate nel corso del triennio e non ancora terminate in quanto ricomprese in contratti di durata pluriennale, relativamente alla parte svolta nel corso del triennio e regolarmente fatturata.

Pertanto nel DGUE, nella parte IV – Criteri di selezione, Sezione C Servizi, dovranno essere elencati i contratti di servizi analoghi, con l'indicazione dell'esatto oggetto del contratto, degli importi, della rispettiva durata, dei committenti sia pubblici che privati.

Si precisa che per servizi analoghi si intendono i servizi di carico, trasporto e in impianto di trattamento/discarica autorizzata dei rifiuti pericolosi come meglio indicato nel Capitolato.

Requisiti dei concorrenti riuniti o consorziati:

I requisiti per la partecipazione dei consorzi e degli operatori economici in raggruppamento temporaneo è disciplinata dagli art. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 48 D. Lgs. 50/2016 si precisa che nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Comprova requisiti

N.B. La verifica del possesso dei **requisiti di carattere generale**, ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e smi, avviene attraverso l'utilizzo del sistema **AVCPass**, reso disponibile dall'ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, **tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass**, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il **"PASOIE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Modalità di presentazione delle offerte

Tutte le comunicazioni e i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma di e-procurement, in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 82/2005 e smi.

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio previsto in piattaforma, entro le ore 13:00 del giorno 08/07/2019 pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

La seduta pubblica si terrà presso la sede di IGEA S.p.A. Località Campo Pisano Iglesias alle ore 15:00 del giorno 08/07/2019.

In tale seduta si esaminerà la documentazione per l'ammissione alla gara presentata dai concorrenti a corredo delle offerte riscontrandone la regolarità e quindi l'ammissibilità.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta, a pena di esclusione, dai seguenti documenti redatti in lingua italiana:

3.1 - "Busta di Qualifica" documentazione Amministrativa;

3.2 - "Busta economica" offerta economica.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 50 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella **Busta di Qualifica**.

Tutti i file relativi all'offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 50 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella **Busta Economica**.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar). Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

3.1 - “Busta di Qualifica” Documentazione Amministrativa:

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” dovranno essere allegati, **pena l'esclusione**, i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

- **Allegato A - Dichiarazione a corredo della documentazione di gara:** firmata digitalmente;
- **Disciplinare di gara** firmato per accettazione;
- **Capitolato speciale d'appalto** firmato per accettazione;
- **DUVRI** firmato per accettazione;
- **Patto d'integrità** firmato per accettazione. I concorrenti sono tenuti alla sottoscrizione e al rispetto del patto di integrità di cui all'Allegato I. La deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, numero 30/16 del 16 giugno 2015, individua come misura di prevenzione della corruzione l'adozione dei Patti di integrità, richiamati anche al punto 1.13 del Piano nazionale Anticorruzione che espressamente recita “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art.1, comma 17, della L. n. 190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.”

Il suindicato “Patto di integrità” stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra IGEA Spa e gli operatori economici per improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e integrità. Tale patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto. Come esplicitamente previsto dal Piano nazionale Anticorruzione si sottolinea che il mancato rispetto del patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

- **Attestato di avvenuto sopralluogo** firmato digitalmente;
- **PASSOE:** rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale www.anticorruzione.it presso l'ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;

- **Garanzia provvisoria.** L'offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al **2 per cento** dell'importo a base di gara **€ 3.007,69** sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007 e smi, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, con bonifico, in assegni, oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993 e smi, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998 in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell'intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell'articolo 93 del D.Lgs 50/2016 ed essere conforme agli schemi tipo contenuti nell'allegato "A" del Decreto del Ministero dello Sviluppo 19/01/2018, n. 31.

Tale garanzia, da presentarsi nelle forme stabilite dall'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di IGEA Spa;
- deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario. Quest'ultima disposizione comma non si applica alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria dovrà essere firmata digitalmente sia dal concorrente che dal fideiussore. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia dovrà essere corredata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del fideiussore con cui lo stesso dichiara di essere legittimato a sottoscrivere fideiussioni o l'eventuale procura.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo i termini e le modalità previste dell'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato. In particolare, l'operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, c. 7 del D.Lgs. n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa. Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva relativa alle riduzioni previste.

PUNTO	AMMONTARE RIDUZIONE %	SISTEMI GESTIONE E CERTIFICAZIONI NECESSARI
1.	50%	certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
2.	30% cumulabile eventualmente con punto 1.	sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
3.	20% cumulabile eventualmente con punto 1.	Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
4	20% cumulabile eventualmente con punto 1., 2., 3	del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso
5.	15% cumulabile eventualmente con punto 1., 2., 3., 4	Inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064
6.	15%	Impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067
7.	30% non cumulabile con punti 1, 2, 3, 4, 5, 6	Rating di legalità ovvero attestazione modello organizzativo ai sensi del D. lgs 231/2001 ovvero certificazione social accountability 8000 ovvero certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ovvero certificazione OHSAS 18001 ovvero certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia, ovvero certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company), ovvero certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

NOTA BENE: In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito o altro soggetto plurimo la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio o soggetto plurimo. È sufficiente che il documento sia sottoscritto dalla sola impresa mandataria.

In caso di raggruppamento o consorzio o soggetto plurimo, la riduzione è ammessa esclusivamente se tutti i soggetti che compongono il gruppo posseggono la/le certificazione/i di qualità.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di tali elementi, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica**, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore di IGEA Spa, della sanzione pecuniaria stabilita in misura dell'uno per mille.

L'operatore economico, su richiesta di IGEA Spa e assegnando un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi dal momento della richiesta, dovrà presentare le integrazioni e/o regolarizzare tali dichiarazioni.

IGEA Spa affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, ne indicherà il contenuto e i soggetti che le devono rendere: tali dichiarazioni dovranno essere presentate contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, IGEA Spa ne richiederà comunque la regolarizzazione ma non applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, fissato da IGEA Spa, il concorrente è **escluso** dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

3.2 - "Busta economica" Offerta economica

Gli operatori economici concorrenti devono compilare il form dell'offerta economica generato dal Mercato elettronico nella sezione "Busta Economica", firmare digitalmente, ed allegare:

- **Allegato B - Offerta economica.** Il documento, compilato in ogni sua parte, deve essere firmato digitalmente da parte del legale rappresentante dell'operatore economico. Nel caso in cui l'offerta economica venga presentata da raggruppamenti di operatori economici o Consorzi o soggetti plurimi non ancora costituiti la stessa deve essere sottoscritta da tutti i soggetti, che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi soggetti plurimi. Si precisa che l'offerta economica può essere sottoscritta anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell'apposita sezione denominata Busta di Qualifica.

A norma dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. IGEA Spa è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

La graduatoria è creata automaticamente dalla piattaforma e la commissione di gara non potrà in alcun modo modificare l'esito della suddetta graduatoria. La graduatoria è comunicata attraverso il sistema di messaggistica.

Resta inteso che:

- L'offerta si intende valida per **180 giorni** a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle offerte, senza che l'operatore economico offerente possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo.

- L'offerta non deve contenere, **a pena di esclusione**, alcuna condizione concernente modalità di pagamento, limiti di validità dell'offerta o altri elementi in contrasto con le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi allegati.
- La documentazione deve essere presentata **in lingua italiana**.
- Ai sensi dell'art. 95, co. 12 del D.Lgs. 50/2016, si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza
- In caso di parità si procede mediante rilancio dell'offerta economica all'interno della stessa piattaforma di e-procurement.
- Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, alternative, condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme al presente disciplinare.
- IGEA Spa si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, ovvero di escludere le offerte che propongono prodotti non giudicati conformi alle specifiche stabilite da IGEA Spa
- Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, IGEA Spa non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto.

ART. 4 - ANOMALIA DELL'OFFERTA

Prima di predisporre la proposta di aggiudicazione, si valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, a cura del RUP, di uno dei metodi previsti dall'art. 97, co. 2, 2 bis, 2 ter del d.lgs 50/2016. L'operazione verrà direttamente condotta dalla piattaforma del Mercato elettronico.

Nella piattaforma infatti su tutte le procedure di negoziazione con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, è stato introdotto il meccanismo automatico di sorteggio casuale dei criteri di calcolo della soglia di anomalia come previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016. Di tale sorteggio è data evidenza immediata attraverso la piattaforma a tutti gli offerenti.

Il sorteggio non verrà effettuato, né il conseguente calcolo della soglia di anomalia, ove il numero delle offerte ammesse risultasse inferiore a 5. In questo caso, resta inteso che le offerte potranno comunque essere oggetto di accertamento di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice.

Qualora il numero delle offerte risultasse pari o superiore a 10, si procederà, ai sensi del disposto di cui all'art. 97, comma 8 del Dlgs 50/2016, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2 bis, 2 ter del Dlgs 50/2016.

IGEA Spa richiede per iscritto delle spiegazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione. **L'offerta sarà esclusa** solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se è accertato che è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle

disposizioni internazionali elencate nell'allegato X - Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale);

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (obblighi in materia di subappalto);

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

All'esito del procedimento di verifica delle offerte anomale, il Responsabile del procedimento dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame delle spiegazioni fornite, risulti, nel suo complesso, anomala.

ART. 5 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore **per la sottoscrizione del contratto** deve costituire una garanzia, denominata **"garanzia definitiva"**, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La **mancata costituzione** della garanzia definitiva determina la **decadenza dell'affidamento** e **l'acquisizione della garanzia provvisoria** presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere espressamente

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di IGEA Spa.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario incorresse in una delle **violazioni previste dalle norme antimafia**, IGEA Spa provvederà all'escussione della garanzia definitiva senza che l'operatore economico aggiudicatario possa vantare diritto alcuno. Il costo relativo alla cauzione è a carico dell'operatore economico aggiudicatario. Per quanto non espressamente richiamato si applica l'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 6 - SUBAPPALTO

Per potersi avvalere dell'istituto del subappalto, gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in questione, dovranno dichiararlo in sede di offerta. Andranno indicate le parti dell'offerta che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi. Tale dichiarazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'Aggiudicatario. Si ricorda che l'istituto del subappalto sottostà alle disposizioni stabilite dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte di IGEA Spa.

IGEA Spa corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Qualora si tratti di P.M.I. si applicano le disposizioni previste dall'art. 13, comma 2, lettera a) della legge n. 180 del 2011.

ART. 7 - RAPPORTI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. IGEA Spa, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore stabilisce e comunica al responsabile del procedimento il nominativo della persona responsabile per l'appalto in oggetto.

Il contratto sarà stipulato mediante documento di stipula redatto sulla base dello schema di contratto allegato alla RDO.

L'Appaltatore dovrà garantire, a pena di risoluzione contrattuale, di trovarsi in una situazione tale da potersi escludere qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi rispetto alle attività assegnate.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di tutte le norme indicate e richiamate nei documenti dell'appalto e negli ulteriori allegati. Nel caso in cui l'Appaltatore riscontri qualche errore o discordanza tra i documenti d'appalto e contrattuali lo stesso deve informare immediatamente IGEA Spa perché questi si pronuncino sull'esatta interpretazione. L'interpretazione di IGEA Spa ha valore definitivo.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione della prestazione in argomento anche quando eventuali imperizie derivassero dal fatto di non aver richiesto tempestivamente istruzioni e/o chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art.105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, impiegato nell'esecuzione del contratto, IGEA Spa trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale succitato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, IGEA Spa paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni concernenti l'appalto e i soggetti e attività ad esso connesse, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto in questione. Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti, e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L'Appaltatore si impegna, altresì, al rispetto del D.Lgs. n. 196/ 2003.

ART. 8 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

La prestazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle condizioni previste nel capitolato speciale d'appalto. L'Appaltatore non può sospendere la prestazione in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con IGEA Spa. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale determinando, conseguentemente, la risoluzione del contratto per colpa, l'addebito di ogni costo e onere derivante dal rinnovo della procedura d'appalto di cui si tratta.

ART. 9 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Nell'importo contrattuale stabilito dall'Appaltatore in sede d'offerta si intendono compresi:

- tutti i servizi e prestazioni occorrenti all'esecuzione dell'oggetto dell'appalto nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai documenti relativi alla procedura in oggetto;
- tutti i costi e oneri relativi alla prestazione offerta in sede di gara;
- tutti gli oneri accessori, compresi quelli legati alla finalizzazione della verifica di conformità;
- le spese per la stipula del contratto;

L'appalto di cui all'oggetto è remunerato in base all'importo unitario offerto ed entro il limite massimo dell'importo spendibile indicato.

Il prezzo contrattuale è stabilito tenendo conto dell'utile dell'Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente alle prestazioni considerate e valgono per l'esecuzione dell'appalto nelle condizioni di qualsiasi grado di difficoltà, con l'obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali. Il prezzo pattuito è al netto di I.V.A. ed è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

ART. 10 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'APPALTO

Il responsabile unico del procedimento, congiuntamente al direttore dell'esecuzione quando nominato, controlla l'esecuzione del contratto. IGEA Spa procede con l'effettuazione delle verifiche di conformità, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato entro e non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione della prestazione.

Durante il corso dell'esecuzione contrattuale IGEA Spa si riserva di effettuare verifiche e prove preliminari, al fine di controllare l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore e in modo da potere tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora non fossero rispettate le condizioni di esecuzione stabilite dal contratto d'appalto.

La verifica di conformità consiste in una serie di controlli atti a riscontrare la perfetta esecuzione del contratto secondo le modalità indicate nei documenti di gara. IGEA Spa si riserva di contestare quanto eseguito in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e collaudo:

- dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative;
- l'esecuzione della prestazione risulti incompleta o irregolare anche per un solo elemento;
- i tempi di esecuzione non vengano rispettati.

Resta inteso che la verifica non comporta in nessun caso, alcun onere per IGEA Spa.

ART. 11 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA'

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto avverrà in due tranches secondo la seguente modalità:

- 20 % del contratto di appalto a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 successivamente alla stipula del contratto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione e contestualmente all'effettuazione delle attività di cui all'art. 8 del capitolato speciale di appalto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
- 80% del contratto di appalto a seguito di verifica di conformità della prestazione da parte del responsabile del procedimento, o del direttore di esecuzione del contratto se nominato, di emissione del certificato di pagamento, della successiva presentazione di **regolare fattura** e di verifica del **DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)** avente esito positivo.

Si precisa che ai sensi e per gli effetti delle verifiche di cui all'articolo 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 ss.mm.ii., i pagamenti sono vincolati all'accertamento dell'inesistenza di carichi pendenti verificati presso l'agenzia delle entrate.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura e delle verifiche indicate aventi esito positivo. Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente a IGEA Spa

IGEA Spa rientra nella disciplina di cui all'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/72 come modificato dall'art. 1 del DL 24 aprile 2017, n. 50. Ai sensi dell'art. 5 ter del DM 27 giugno 2017 è stato pubblicato sul sito del MEF all'indirizzo <http://www.finanze.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/SCISSIONE-DEI-PAGAMENTI-D.L.-N.-50-2017/> l'elenco dei soggetti società pubbliche rientranti nella disciplina della scissione contabile. Pertanto le fatture emesse dovranno recare la relativa dicitura "scissione contabile" e l'imposta sul valore aggiunto addebitata in rivalsa verrà versata da IGEA nelle modalità e termini di cui al DM 23 gennaio 2015 come modificato e coordinato con il citato DM 27 giugno 2017 con decorrenza dalle fatture

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai fini del pagamento della fornitura in oggetto per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, il rappresentante legale dell'Appaltatore dovrà trasmettere prima della stipula del contratto:

- gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i.

L'Appaltatore si impegna a comunicare a IGEA Spa ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Amministrazione, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010.

L'Appaltatore accetta che l'Amministrazione provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.

L'Appaltatore, con la sola partecipazione all'appalto in oggetto, riconosce automaticamente all'Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 12 - PENALI PER IL RITARDO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dell'appalto, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara, e/o in caso di inadempimento delle prestazioni, viene applicata una penale fissata nel capitolato speciale di appalto

La penale può essere applicata sino alla misura massima complessiva del 10% oltre la quale IGEA Spa, dietro proposta del responsabile del procedimento, si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, con semplice comunicazione scritta. Non è ammessa alcuna forma di dilazione della prestazione oltre i tempi previsti, o richiesta di estensione dei termini, neanche per le singole fasi se non per cause riconducibili ad un mero interesse di IGEA Spa e purché il ritardo non derivi da imperizia o inattività dell'Appaltatore. In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali IGEA Spa procederà al recesso del contratto. Le penali sono applicate dal responsabile del procedimento.

ART. 13 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

Le controversie inerenti l'esecuzione dell'appalto che dovessero sorgere tra l'Appaltatore ed IGEA Spa, che non si potessero risolvere in via amministrativa, nessuna esclusa, circa l'interpretazione della corretta esecuzione contrattuale, **sono demandate esclusivamente al giudice ordinario del Foro di Cagliari** rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, IGEA Spa può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una **modifica sostanziale** che richiederebbe una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una **grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati**, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una **sentenza passata in giudicato** per violazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

IGEA Spa può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la **decadenza** dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più **misure di prevenzione** di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Sardegna su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori delle ipotesi testé citate, l'esecuzione della prestazione ritardi per **negligenza** dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, IGEA Spa risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

È fatta salva ed impregiudicata ogni richiesta risarcitoria di IGEA Spa ai sensi del codice civile.

L'Appaltatore è obbligato alla immediata sospensione dei lavori. IGEA Spa si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, ed in particolare, si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto, delle spese sopportate per la ripetizione della eventuale procedura d'appalto, nonché dei danni di immagine derivanti dalla mancata esecuzione dei lavori nelle date prestabilite.

IGEA Spa ha facoltà di differire il pagamento al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

ART. 15 - RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016 IGEA Spa può recedere dal contratto in qualsiasi momento. In caso di recesso l'operatore economico aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensivo delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota dei lavori residuo da effettuare, nella misura del 10% dell'importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali.

Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all'indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate accompagnata comunque dai documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento delle stesse.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO E COSTI DELLA SICUREZZA

L'operatore economico aggiudicatario è l'unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nella esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata direttamente all'interno dei locali di IGEA Spa manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente disciplinare, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza IGEA Spa da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

ART. 17 - ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per l'espletamento della prestazione dal giorno della comunicazione dell'aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;

- l'obbligo ad ottemperare agli adempimenti di cui al presente disciplinare, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata;
- l'obbligo di dare immediato inizio all'espletamento della prestazione prevista nei documenti di gara non appena il contratto diventi efficace, fatta salva l'eventuale necessità di attendere la sottoscrizione di un verbale inizio attività ove previsto;
- la **ripetizione** delle prestazioni oggetto del contratto che a giudizio di IGEA Spa non risultassero conformi;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente a IGEA Spa ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

ART. 18 - ULTERIORI INFORMAZIONI

Resta inteso che:

- In conformità a quanto disposto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16, IGEA Spa si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla presente procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto. L'Amministrazione provvederà ad interpellare l'operatore economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- l'aggiudicatario dell'appalto, per poter stipulare il relativo contratto, deve risultare in regola con il versamento dei contributi per il tramite di specifico **DURC (Documento Unificato Regolarità Contributiva) avente esito positivo rilasciato dallo sportello unico previdenziale** che verrà richiesto per tale verifica da IGEA Spa ;
- ai sensi dell'articolo 97, comma 6, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è fatto salvo il diritto di IGEA Spa alla valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART. 19 – INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR):

a) titolare del trattamento è IGEA Spa ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: igea@pec.igeaspa.it; Tel. 0781491404 – Fax: 0781491395 mail: segr.pre@igeaspa.it/segr.dir@igeaspa.it;

il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è contattabile presso l'indirizzo mail: dpo@igeaspa.it;

b) I dati forniti sono acquisiti da IGEA S.p.A. per finalità di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo fornitori, per le selezioni dei fornitori da invitare agli appalti di forniture di beni e/o servizi e/o lavori sottosoglia comunitaria, per la partecipazione alle gare, per la gestione del contratto tra le parti.

La base legale del trattamento è costituita dal contratto tra le parti, incluse le forme contrattuali e precontrattuali.

c) Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, consultazione, uso, comunicazione, archiviazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Il Trattamento dei dati avrà luogo sia con modalità automatizzate, su supporto elettronico, sia non automatizzato, su supporto cartaceo, con misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali.

d) IGEA tratterà solamente i dati minimi indispensabili per le finalità sopra esposte; il relativo conferimento costituisce un obbligo legale necessario per la gestione contrattuale e pre-contrattuale e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dalle finalità sopra indicate;

e) i dati saranno trattati esclusivamente:

- ☐ dal personale e da collaboratori di IGEA Spa debitamente autorizzati al trattamento, che ne abbiano necessità in base al ruolo aziendale: tali soggetti, il cui numero sarà il più possibile contenuto, saranno opportunamente istruiti
- ☐ da soggetti esterni espressamente autorizzati o nominati come responsabili del trattamento (es. studi professionali, consulenti, società di assistenza informatica, etc).
- ☐ da soggetti portatori di interesse che facciano richiesta di accesso agli atti ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e della Legge n. 241/90;
- ☐ dai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, dagli organi dell'autorità giudiziaria, da altre Pubbliche amministrazioni, ove previsto dalle normative vigenti.

Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto per ragioni di trasparenza nei casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

L'elenco di tali soggetti è disponibile e consultabile su richiesta alla Società.

f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

g) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali:

- richiedere l'accesso ai dati personali (art. 15);
- ottenere la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi (art. 17) o la limitazione del trattamento che li riguardano (art. 18) e la portabilità dei dati (art. 20);
- opporsi al trattamento (art.21);

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

ART. 20 – INTEGRITA' E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano di comunicare reciprocamente - oralmente e prima della sottoscrizione del Contratto – le informazioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso;
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di liceità, finalità, minimizzazione, conservazione, correttezza e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento, adempiendo ai relativi dettami a tutela dei diritti degli interessati di competenza, con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni scambiate nell'ambito delle procedure contrattuali e pre—contrattuali. Ogni eccezione dovrà essere condivisa e reciprocamente autorizzata.
5. Il fornitore che, nell'ambito del contratto, tratti dati personali di cui IGEA è Titolare si impegna alla sottoscrizione della Nomina a Responsabile del Trattamento e ad un accordo di riservatezza facenti parte integranti del contratto stesso.